



# Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)

del 25 aprile 2018

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>1</sup> sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust),

*ordina:*

## Capitolo 1: Oggetto e campo di applicazione temporale

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne gli aiuti finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 2 LACust:

- le condizioni per l'ottenimento di aiuti finanziari;
- il calcolo degli aiuti finanziari e la durata del loro versamento;
- la procedura per la presentazione della domanda di aiuti finanziari;
- il versamento degli aiuti finanziari;
- la valutazione degli effetti degli aiuti finanziari.

### Art. 2 Campo di applicazione temporale

La presente ordinanza si applica:

- alle strutture secondo il capitolo 2 che iniziano la loro attività, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2019;
- ai progetti a carattere innovativo secondo il capitolo 3, avviati al più tardi il 31 gennaio 2019;
- agli aumenti dei sussidi secondo il capitolo 4 che hanno effetto al più tardi il 30 giugno 2023;

RS 861.1

<sup>1</sup> RS 861

- d. ai progetti secondo il capitolo 5, il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 30 giugno 2023.

## **Capitolo 2:**

### **Aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia**

#### **Sezione 1: Aveni diritto agli aiuti finanziari**

##### **Art. 3**

<sup>1</sup> Hanno diritto agli aiuti finanziari:

- a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 4, 7 e 10;
- b. le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l'articolo 17.

<sup>2</sup> Non hanno diritto agli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare l'attività lucrativa o la formazione con la famiglia.

#### **Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna**

##### **Art. 4**                    Strutture di custodia collettiva diurna

<sup>1</sup> Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica.

<sup>2</sup> Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che:

- a. dispongono di almeno 10 posti; e
- b. sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all'anno.

<sup>3</sup> Per aumento significativo dell'offerta si intende:

- a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma di almeno 10 posti; o
- b. un'estensione di un terzo delle ore di apertura, ma di almeno 375 ore all'anno.

<sup>4</sup> La struttura di custodia collettiva diurna esistente che prosegue la sua attività sotto la responsabilità di un nuovo organismo o che viene riaperta non è considerata una nuova struttura.

##### **Art. 5**                    Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia collettiva diurna devono mostrare in modo plausibile che il loro finanziamento sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.

**Art. 6** Calcolo e durata degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono versati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono determinanti.

<sup>2</sup> I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 1.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari sono versati come segue:

- a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante due anni;
- b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

**Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche****Art. 7** Strutture di custodia parascolastiche

<sup>1</sup> Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodiscono bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento.

<sup>2</sup> Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che:

- a. dispongono di almeno 10 posti;
- b. sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all'anno; e
- c. custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno, incluso il pasto, o almeno 2 ore al pomeriggio.

<sup>3</sup> Per aumento significativo dell'offerta si intende:

- a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma di almeno 10 posti;  
o
- b. un'estensione delle ore di apertura mediante l'aumento di un terzo del numero di blocchi orari, ma di almeno 50 blocchi orari all'anno.

<sup>4</sup> La struttura di custodia parascolastica esistente che prosegue la sua attività sotto la responsabilità di un nuovo organismo o che viene riaperta non è considerata una nuova struttura.

**Art. 8** Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia parascolastiche devono mostrare in modo plausibile che il loro finanziamento sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.

**Art. 9** Calcolo e durata degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono versati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti.

<sup>2</sup> I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 2.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari sono versati come segue:

- a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante due anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno;
- b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

**Sezione 4:****Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne****Art. 10** Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

<sup>1</sup> Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in particolare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.

<sup>2</sup> Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

- a. la formazione e la formazione continua dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento;
- b. progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell'organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità).

<sup>3</sup> Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole famiglie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento.

**Art. 11** Calcolo e durata degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua possono ammontare a 150 franchi al massimo per famiglia diurna occupata, ma al massimo a un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono versati per tre anni al massimo.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computabili le spese che risultano da un'esecuzione semplice e adeguata del provvedimento.

## Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione

### Art. 12 Domanda di aiuti finanziari

<sup>1</sup> La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:

- a. una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e sul bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;
- b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull'arco di almeno sei anni;
- c. per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e la formazione continua, nonché il numero di famiglie diurne occupate.

<sup>2</sup> La domanda di aiuti finanziari, corredata dei documenti richiesti, dev'essere presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) prima dell'inizio dell'attività della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

<sup>3</sup> L'UFAS emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

### Art. 13 Esame da parte del Cantone

<sup>1</sup> L'UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all'autorità competente del Cantone nel quale deve essere offerta la custodia o dev'essere eseguito il provvedimento. L'autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:

- a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno;
- c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d. se è probabile il rilascio di un'autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 1977<sup>2</sup> sull'affiliazione;
- e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l'esistenza a lungo termine della struttura di cui all'articolo 4 o 7.

<sup>2</sup> L'UFAS mette a disposizione del Cantone appositi moduli ai fini del parere.

### Art. 14 Decisione in merito al diritto agli aiuti finanziari

L'UFAS decide mediante decisione formale in merito al diritto agli aiuti finanziari e sulla loro durata.

**Art. 15** Versamento degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati annualmente. Possono essere versati al più presto se e nella misura in cui vi sono spese imminenti.

<sup>2</sup> L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari:

- a. per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d'occupazione e della chiusura dell'esercizio annuale;
- b. per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e formazione continua, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto.

<sup>3</sup> I documenti corrispondenti devono essere presentati all'UFAS entro tre mesi dalla scadenza dell'anno per il quale sono concessi aiuti finanziari (anno di contribuzione) o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

<sup>4</sup> Su domanda scritta, l'UFAS può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all'UFAS una copia dell'autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 1977<sup>3</sup> sull'affiliazione e hanno comunicato per scritto l'inizio dell'attività o l'aumento dell'offerta.

<sup>5</sup> I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l'UFAS sulle modifiche importanti.

**Art. 16** Valutazione

<sup>1</sup> L'UFAS provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari. Per adempiere tale compito esso può ricorrere a specialisti esterni.

<sup>2</sup> I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all'UFAS. Quest'ultimo allestisce i moduli corrispondenti.

**Capitolo 3: Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo****Art. 17** Progetti a carattere innovativo

Possono beneficiare degli aiuti finanziari i progetti a carattere innovativo che:

- a. sono in grado di avere un forte impatto e di fungere da modello per altri progetti;

<sup>3</sup> RS 211.222.338

- b. sono orientati alla sostenibilità; e
- c. possono essere valutati in merito alla loro esecuzione e al loro impatto.

**Art. 18** Calcolo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall'elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto.

**Art. 19** Domanda di aiuti finanziari

<sup>1</sup> La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere corredata di:

- a. una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni concernenti lo scopo e l'utilità, la funzione di modello e la sostenibilità, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;
- b. un piano di finanziamento del progetto.

<sup>2</sup> La domanda di aiuti finanziari dev'essere presentata all'UFAS prima dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

<sup>3</sup> L'UFAS emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

**Art. 20** Procedura per la concessione di aiuti finanziari

<sup>1</sup> L'UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all'autorità competente del Cantone nel quale è prevista l'esecuzione del progetto. L'autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:

- a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno;
- c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d. in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell'anno civile precedente l'elaborazione del piano dettagliato del progetto.

<sup>2</sup> L'UFAS conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l'importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l'accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l'esecuzione della valutazione.

**Capitolo 4:****Aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia****Art. 21** Aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia

Per aumento dei sussidi secondo l'articolo 3a capoverso 1 LACust si intendono gli aumenti dei sussidi del Cantone e dei Comuni, inclusi i contributi del datore di lavoro prescritti per legge, che consentono, mediante contributi finanziari supplementari destinati ai genitori o alle strutture di custodia complementare alla famiglia, di ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia (costi di custodia) a carico dei genitori che esercitano un'attività lucrativa, sono alla ricerca di un impiego o svolgono una formazione.

**Art. 22** Plausibilità della garanzia a lungo termine del finanziamento

I Cantoni devono mostrare in modo plausibile che il finanziamento dell'aumento dei sussidi sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni.

**Art. 23** Aumento dei sussidi computabile e calcolo degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono calcolati sulla base dell'aumento dei sussidi intervenuto nell'anno per il quale sono concessi aiuti finanziari (anno di contribuzione). A tal fine, la somma dei sussidi nell'anno di contribuzione in questione è confrontata con la somma dei sussidi nell'anno civile precedente l'inizio dell'aumento dei sussidi.

<sup>2</sup> Per il calcolo degli aiuti finanziari non sono computati:

- a. gli aumenti di sussidi destinati a istituire nuovi posti di custodia;
- b. le prestazioni fornite su base volontaria dai datori di lavoro e da altre persone giuridiche e fisiche per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano in media al massimo al 37 per cento dell'aumento dei sussidi intervenuto nei tre anni di contribuzione.

**Art. 24** Domanda di aiuti finanziari e decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari

<sup>1</sup> La domanda di aiuti finanziari deve essere presentata dal Cantone.

<sup>2</sup> Essa va corredata dei seguenti documenti:

- a. una descrizione del sistema di sussidi attuale;
- b. una descrizione dell'aumento dei sussidi previsto e delle modalità per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori;



- c. un riepilogo dei seguenti importi:
  - 1. importi dell'aumento dei sussidi previsto,
  - 2. importi dei sussidi versati nell'anno civile precedente l'inizio dell'aumento dei sussidi;
- d. una documentazione relativa al finanziamento a lungo termine dell'aumento dei sussidi previsto.

<sup>3</sup> Il riepilogo di cui al capoverso 2 lettera c si basa sui progetti dei seguenti documenti del Cantone e dei Comuni:

- a. conti annuali dell'anno civile precedente l'inizio dell'aumento dei sussidi previsto;
- b. preventivi per il primo anno per il quale è previsto un aumento dei sussidi;
- c. piani finanziari per gli anni successivi al primo anno per il quale è previsto l'aumento dei sussidi.

<sup>4</sup> La domanda dev'essere presentata all'UFAS al più presto nove mesi prima dell'aumento dei sussidi ma al più tardi un giorno prima di tale aumento.

<sup>5</sup> L'UFAS emana una decisione preliminare sul diritto agli aiuti finanziari, di regola entro quattro mesi dalla ricezione della domanda corredata della documentazione completa.

#### **Art. 25**            Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sull'importo massimo

L'UFAS decide con decisione formale sul diritto agli aiuti finanziari e sull'importo massimo dopo che il Cantone ha presentato una versione aggiornata del riepilogo degli importi relativi all'aumento dei sussidi, sulla base dei documenti eventualmente rielaborati di cui all'articolo 24 capoverso 2 e dei documenti approvati di cui all'articolo 24 capoverso 3.

#### **Art. 26**            Versamento degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati annualmente dopo la scadenza dell'anno di contribuzione.

<sup>2</sup> Essi sono versati se il Cantone presenta all'UFAS, al più tardi sei mesi dopo la scadenza dell'anno di contribuzione, i seguenti documenti:

- a. riepilogo dei sussidi concessi dal Cantone e dai Comuni nell'anno di contribuzione, inclusi i contributi del datore di lavoro prescritti per legge;
- b. rapporto relativo all'entità della riduzione dei costi di custodia mediante l'aumento dei sussidi nell'anno di contribuzione.

<sup>3</sup> Il riepilogo di cui al capoverso 2 lettera a si basa sui conti annuali approvati del Cantone e dei Comuni.

<sup>4</sup> L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari sulla base dei documenti di cui al capoverso 2.

**Art. 27** Domanda di restituzione

<sup>1</sup> Se gli aiuti finanziari concessi superano in media il 37 per cento dell'aumento dei sussidi intervenuto nei tre anni di contribuzione, l'UFAS chiede la restituzione della differenza.

<sup>2</sup> L'UFAS compensa la differenza con gli aiuti finanziari per il terzo anno di contribuzione.

**Capitolo 5:****Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia****Art. 28** Progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

<sup>1</sup> Sono considerati progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia:

- a. i progetti di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera a LACust, che permettono di agevolare i genitori nell'organizzazione della custodia complementare alla famiglia per i loro figli;
- b. i progetti di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera b LACust, che permettono ai genitori di disporre di una flessibilità a breve o a lungo termine nella custodia complementare alla famiglia per i loro figli; o
- c. i progetti di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera c LACust, che predispongono un'offerta con orari di apertura ampliati in misura significativa nell'arco della giornata, della settimana o dell'anno.

<sup>2</sup> Possono beneficiare degli aiuti finanziari i progetti di cui al capoverso 1, che:

- a. garantiscono un coordinamento tra i diversi attori, in particolare le strutture di custodia, le famiglie diurne e la scuola;
- b. sono orientati alla sostenibilità; e
- c. si rivolgono all'intera popolazione di un Comune.

<sup>3</sup> Possono beneficiare degli aiuti finanziari anche progetti pilota che, pur non rivolgendosi all'intera popolazione di un Comune, sono avviati nel quadro di un progetto più ampio destinato a un intero Comune.

**Art. 29** Offerta di servizi per la custodia con orari di apertura ampliati in misura significativa

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari per progetti di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera c LACust sono versati solo se l'offerta di servizi per la custodia prevede gli orari di apertura usuali e gli orari di apertura ampliati in misura significativa.

<sup>2</sup> Nel quadro dell'offerta di servizi per la custodia di bambini in età prescolastica sono considerati:

- a. orari di apertura usuali: almeno undici ore al giorno tra le ore 6 e le 19, per almeno cinque giorni alla settimana e almeno 48 settimane all'anno;
- b. orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore supplementari alla settimana o almeno due settimane supplementari all'anno, oltre agli orari di apertura di cui alla lettera a.

<sup>3</sup> Nel quadro dell'offerta di servizi per la custodia parascolastica sono considerati:

- a. orari di apertura usuali: i periodi senza lezioni compresi tra le ore 7 e le 18, per cinque giorni alla settimana durante tutte le settimane scolastiche;
- b. orari di apertura ampliati in misura significativa: almeno dieci ore supplementari alla settimana o per almeno otto settimane durante le vacanze scolastiche all'anno, oltre agli orari di apertura di cui alla lettera a.

**Art. 30** Costi del progetto computabili e calcolo degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Per il calcolo degli aiuti finanziari sono computati i costi che, durante il periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32, sono occasionati per:

- a. l'elaborazione del piano dettagliato del progetto;
- b. l'acquisizione e l'adeguamento di sistemi d'informazione necessari per il progetto;
- c. il reclutamento e la formazione del personale; e
- d. la valutazione della concezione e dell'attuazione del progetto.

<sup>2</sup> I costi per la valutazione sono computati solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. nella domanda di aiuti finanziari è indicato che sarà svolta una valutazione;
- b. la valutazione include un'analisi e un apprezzamento in merito alla concezione e all'attuazione del progetto, effettuati in modo sistematico e redatti secondo metodi scientifici da un organo esterno;
- c. i risultati della valutazione sono resi accessibili al pubblico.

<sup>3</sup> Per il calcolo degli aiuti finanziari non sono computati i costi per:

- a. l'istituzione di nuovi posti di custodia;
- b. l'esercizio di strutture di custodia;
- c. la costruzione e la ristrutturazione di strutture di custodia;
- d. l'acquisto di materiale.

**Art. 31** Domanda di aiuti finanziari

<sup>1</sup> La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a. una descrizione del progetto e del modo in cui esso contribuisce ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- b. informazioni concernenti gli attori coinvolti nel progetto, il calendario e un'eventuale valutazione;
- c. un riepilogo dei costi previsti e un piano di finanziamento;
- d. una descrizione della modalità di coordinamento con gli altri attori di cui all'articolo 28 capoverso 2 lettera a.

<sup>2</sup> Se la domanda non è presentata da un Cantone, alla stessa dev'essere allegato un parere dei Cantoni competenti in merito al progetto.

<sup>3</sup> La domanda dev'essere presentata all'UFAS al più presto quattro mesi prima dell'inizio dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto ma al più tardi un giorno prima dell'inizio di tale elaborazione.

**Art. 32** Decisione sul diritto agli aiuti finanziari e sulla durata del versamento

L'UFAS decide con decisione formale, dopo aver ricevuto la domanda corredata della documentazione completa, sul diritto agli aiuti finanziari e sulla durata del loro versamento.

**Art. 33** Versamento degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari per progetti secondo l'articolo 30 capoverso 1 sono versati, se il richiedente presenta all'UFAS, al più tardi tre mesi dopo la scadenza del periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32, i seguenti documenti:

- a. piano dettagliato del progetto;
- b. rapporto sul progetto con dati concernenti lo svolgimento del medesimo, il raggiungimento degli obiettivi e le prospettive per il futuro;
- c. conteggio finale dei costi computabili con giustificativi;
- d. per progetti di persone fisiche o giuridiche: oltre ai documenti di cui alle lettere a-c, i rapporti annuali dell'organismo responsabile.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari per valutazioni secondo l'articolo 30 capoverso 2 sono versati, se il richiedente presenta all'UFAS, al più tardi tre mesi dopo la scadenza del periodo stabilito nella decisione secondo l'articolo 32, i seguenti documenti:

- a. rapporto di valutazione;
- b. conteggio dei costi della valutazione con giustificativi.

<sup>3</sup> L'UFAS fissa l'importo degli aiuti finanziari sulla base dei documenti di cui ai capoversi 1 e 2.

## **Capitolo 6:**

### **Disposizioni comuni per gli aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5**

#### **Art. 34**           Moduli

L'UFAS mette a disposizione moduli in particolare per le domande, i pareri dei Cantoni, i rapporti e i conteggi.

#### **Art. 35**           Proroga del termine e riduzione degli aiuti finanziari in caso di mancata osservanza del termine

<sup>1</sup> Se vi sono motivi sufficienti, può essere chiesta una proroga di un mese al massimo del termine per la presentazione dei documenti di cui agli articoli 26 e 33. La richiesta dev'essere presentata per scritto all'UFAS prima della scadenza del termine.

<sup>2</sup> In caso di mancata osservanza senza motivi sufficienti del termine ordinario o prorogato per la presentazione dei documenti, gli aiuti finanziari sono ridotti come segue:

- a. in caso di ritardo fino a un mese: di un quinto;
- b. in caso di ritardo superiore a un mese: di un quinto al mese.

#### **Art. 36**           Concessione di anticipi

<sup>1</sup> L'UFAS può concedere anticipi dopo che ha preso la decisione sul diritto agli aiuti finanziari secondo gli articoli 25 e 32.

<sup>2</sup> L'anticipo ammonta al massimo all'80 per cento degli aiuti finanziari da versare presumibilmente per l'anno di contribuzione in questione o per la durata del progetto.

#### **Art. 37**           Obbligo d'informare

I richiedenti e i beneficiari degli aiuti finanziari devono fornire all'UFAS tutte le informazioni richieste e a comunicargli tempestivamente tutte le modifiche importanti.

#### **Art. 38**           Valutazione

L'UFAS provvede alla valutazione degli effetti degli aiuti finanziari.

## **Capitolo 7: Disposizioni finali**

### **Sezione 1: Abrogazione di un altro atto normativo**

#### **Art. 39**

L'ordinanza del 9 dicembre 2002<sup>4</sup> sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è abrogata.

### **Sezione 2: Disposizioni transitorie**

#### **Art. 40** Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3

Fino al 30 gennaio 2019 possono essere presentate:

- a. domande di aiuti finanziari per strutture (capitolo 2) che iniziano l'attività, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 gennaio 2019;
- b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (capitolo 3) che iniziano al più tardi il 31 gennaio 2019.

#### **Art. 41** Aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5

Fino al 31 luglio 2018 possono essere presentate:

- a. domande di aiuti finanziari per aumenti dei sussidi (capitolo 4) che hanno effetto tra il 1° gennaio 2018 e il 31 luglio 2018;
- b. domande di aiuti finanziari per progetti (capitolo 5) il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 luglio 2018.

### **Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità**

#### **Art. 42**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023, con riserva del capoverso 2.

<sup>2</sup> I capitoli 2 e 3 (art. 3–20) e l'articolo 40 hanno effetto sino al 31 gennaio 2019.

25 aprile 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RU 2003 258, 2011 189, 2015 25

*Allegato 1*  
(art. 6 cpv. 2)

## **1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia di custodia collettiva diurna**

- 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 5000 franchi per posto e per anno.
- 1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni di 9 ore al minimo. Ciò corrisponde a un minimo di 2025 ore di esercizio all'anno.
- 1.3 Per le offerte con una durata di apertura annua inferiore, l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).

## **2 Formula di calcolo**

Contributo forfettario per l'anno 1 =  $(a+b)/2 \times t \times 5000$  franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 =  $b \times t \times 5000$  franchi

*Legenda:*

- a = numero di posti istituiti
- b = media dei posti effettivamente occupati nel corso dell'anno di erogazione = «numero di ore occupate» diviso per «numero annuo di ore di esercizio»  $\leq a$
- t = fattore tempo = «numero annuo di ore d'esercizio» diviso per «2025 ore» (offerta a tempo pieno)  $\leq 1$

*Allegato 2*  
(art. 9 cpv. 2)

## 1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia parascolastiche

- 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno.
- 1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni. Per le offerte con durata di apertura inferiori l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).
- 1.3 Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari:
- custodia al mattino: almeno 1 ora prima dell'inizio della scuola o 3 ore nei giorni liberi;
  - custodia a mezzogiorno: almeno 2 ore o per tutta la pausa, incluso il pasto, nei giorni scolastici e nei giorni liberi;
  - custodia al pomeriggio: almeno 2 ore dopo la fine della scuola o 4 ore nei giorni liberi.

## 2 Formula di calcolo

### Calcolo della quota dei posti istituiti

Blocco orario	Lu	Ma	Mer	Gio	Ve	Formula
Mattino						$\Sigma/u \times 0.1 = a_p$
Mezzogiorno						$\Sigma/u \times 0.5 = a_q$
Pomeriggio						$\Sigma/u \times 0.4 = a_r$

### Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati

Blocco orario	Lu	Ma	Mer	Gio	Ve	Formula
Mattino						$\Sigma/u \times 0.1 = b_p$
Mezzogiorno						$\Sigma/u \times 0.5 = b_q$
Pomeriggio						$\Sigma/u \times 0.4 = b_r$

Contributo forfettario per l'anno 1 =  $(a_p + a_q + a_r + b_p + b_q + b_r)/2 \times t \times 3000$  franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 =  $(b_p + b_q + b_r) \times t \times 3000$  franchi

Contributo forfettario per l'anno 3 =  $(b_p + b_q + b_r)/2 \times t \times 3000$  franchi



*Legenda:*

- a = numero medio di posti istituiti per giorno
- b = numero medio di posti effettivamente occupati per giorno
- p = mattino
- q = mezzogiorno
- r = pomeriggio
- t = fattore tempo = «numero annuo di giorni d'esercizio» diviso per «225 giorni» (offerta a tempo pieno)  $\leq 1$
- u = numero di giorni d'esercizio per settimana  $\geq 4$
- $\Sigma$  = somma del numero di posti per blocco orario e per settimana

